



## Protocollo di Intesa

Per la valorizzazione e la promozione territoriale ed economica  
delle strutture agricole

**Tra**

**Fondazione Campagna Amica** (sin d'ora anche "Fondazione" o "Campagna Amica"), con sede legale in Roma, via XXIV Maggio 43 – 00187, c.f. 97467440588, p. iva 11388991009, nella persona del Consigliere Delegato Raffaele Grandolini;

e

**Terranostra Associazione per l'Agriturismo l'Ambiente e il Territorio** (sin d'ora anche "Terranostra"), con sede legale in Roma, via XXIV Maggio 43 – 00187, c.f. 96023120585, nella persona del Presidente Dominga Cotarella;

e

**Agricamper S.r.l.** (sin d'ora anche "Agricamper Italia"), con sede legale in Lecco, Via Roma 48 – 23900, c.f. 04073610133, partita iva 04073610133, nella persona del legale rappresentante Pauline Létang;

**Premesso che**

- Campagna Amica è una Fondazione (ente morale riconosciuto dalla Prefettura di Roma al n. 544/2007), costituita e promossa da Coldiretti, che ha interesse a coadiuvare il fondatore nella realizzazione del Progetto di valorizzazione della filiera italiana, essendo istituzionalmente impegnata a promuovere qualità e salubrità nei processi di sviluppo coinvolgenti il territorio, il clima, l'uomo e l'ambiente. Sono funzionali alla missione della Fondazione, le attività volte a dare risalto sociale e culturale alle diverse aree geografiche nazionali, esaltandone, tra le altre, anche le specificità e le tradizioni produttive;

- Terranostra è un'associazione di protezione ambientale (riconosciuta con decreto del Ministero dell'Ambiente n. 228/2017) costituita e promossa dalla Coldiretti, che sostiene e diffonde l'attività agrituristica in un'ottica di protezione e valorizzazione delle risorse naturali del mondo rurale. La sua azione tende a migliorare i rapporti tra uomo e ambiente, agricoltura e turismo, imprenditori agricoli e cittadini-consumatori, mondo rurale e mondo urbano. Le sue iniziative e attività sono pertanto ispirate alla tutela delle risorse naturali, del territorio e del patrimonio paesistico e forestale, allo sviluppo delle potenzialità ricettive delle aziende agricole, alla conservazione, corretta utilizzazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale, alla tutela della specificità e genuinità dei prodotti agro-alimentari e artigianali, alla conservazione delle tradizioni e delle culture rurali;
- Agricamper S.r.l., tramite il proprio marchio "Agricamper Italia", promuove in favore dei propri utenti, camperisti e roulotteisti internazionali, una peculiare modalità di turismo "in movimento" sull'intero territorio italiano. Una formula di viaggio esperienziale, che mira a valorizzare anzitutto le realtà locali nel rispetto delle tradizioni, dell'autenticità e della sostenibilità;
- la Fondazione, Terranostra e Agricamper Italia (sin d'ora le "Parti") riconoscono l'importanza di una collaborazione reciproca, finalizzata, *inter alia*, a:
  - a) valorizzare gli agriturismi, le fattorie, i ristoranti aderenti alla Fondazione e soci di Terranostra e i relativi territori locali, promuovendone la conoscenza attraverso il c.d. turismo camperistico;
  - b) promuovere un turismo sostenibile e di prossimità;
  - c) utilizzare i rispettivi canali di comunicazione per far conoscere il potenziale turistico degli agriturismi, delle fattorie e dei ristoranti accreditati alla Fondazione e promossi da Terranostra, oltre che per dare un maggiore impulso al turismo camperistico in Italia, soprattutto proveniente dall'estero;

Alla luce delle suddette Premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa (sin d'ora anche "Protocollo"), le Parti convengono quanto segue:

### **Articolo 1 – Oggetto**

Per il perseguimento delle finalità indicate in Premessa, le Parti si impegnano a collaborare nello svolgimento delle seguenti attività:

- a) promozione, comunicazione e marketing dell'iniziativa attraverso i vari canali di Campagna Amica;
- b) promozione, comunicazione e marketing dell'iniziativa attraverso i vari canali di Terranostra;
- c) promozione, comunicazione e marketing dell'iniziativa attraverso i vari canali di Agricamper Italia;
- d) coinvolgimento degli aderenti alla Fondazione e dei soci di Terranostra, per favorire la loro adesione al circuito Agricamper Italia.

Le Parti riconoscono reciprocamente di rinunciare all'erogazione di un corrispettivo monetario, ritenendosi pienamente soddisfatte dalle rispettive prestazioni pattuite.

### **Articolo 2 – Azioni e iniziative**

La Fondazione Campagna Amica e l'associazione Terranostra, in linea con quanto previsto dall'articolo 1 che precede, si impegnano a sostenere l'iniziativa mediante:

- a) la promozione della stessa nei confronti degli agriturismi, fattorie e ristoranti aderenti alla Fondazione e soci di Terranostra, informandoli della possibilità di entrare a far parte del circuito Agricamper Italia.  
L'adesione, a titolo gratuito, avviene per il tramite del sito web <https://www.agricamper.com/registra-struttura/>. Le strutture aderenti dovranno mettere a disposizione dei camperisti le piazzole di sosta eventualmente presenti all'interno della loro proprietà per un massimo di 24 ore. L'utilizzo della piazzola non comporterà costi per gli utenti, tuttavia la fornitura di altri servizi – i.e. acqua ed elettricità – può essere a pagamento;
- b) la promozione del circuito Agricamper Italia sui portali web <https://www.campagnamica.it/> e <https://www.campagnamica.it/category/ag-terranostra/>;
- c) la promozione del circuito Agricamper Italia sui rispettivi canali social e sulla newsletter.

Agricamper Italia, in linea con quanto previsto dall'articolo 1 che precede, si impegna a sostenere l'iniziativa mediante:

- a) la gestione dei rapporti con le strutture aderenti all'iniziativa stessa;
- b) la promozione della collaborazione sul proprio sito web <https://www.agricamper.com/>, anche mediante una presentazione dedicata sulla pagina "Partners";
- c) la promozione della collaborazione mediante i propri canali social, creando contenuti di presentazione delle strutture aderenti (aggiungendo per ciascun "post" un "tag" sui canali social di Campagna Amica e Terranostra);
- d) l'inserimento, nell'applicazione per lo smartphone, del chip "Campagna Amica - Terranostra" nella scheda di presentazione dei soci, dando la possibilità agli utenti di effettuare una ricerca con il criterio "Campagna Amica - Terranostra";
- e) L'invio di una newsletter dedicata alla community di Agricamper Italia, una volta raggiunte le cento strutture aderenti, seguita da una newsletter annuale che avrà il compito di promuovere le strutture di Campagna Amica - Terranostra.

### **Articolo 3 – Decorrenza e durata**

Il presente Protocollo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione di tutte le Parti e ha durata indeterminata.

### **Articolo 4 – Rapporti tra le Parti**

Il presente Protocollo non costituisce alcuna obbligazione in capo alle Parti e non comporta alcun obbligo di adesione di una Parte alle iniziative di natura finanziaria, o altre tipologie di iniziative proposte dall'altra Parte.

Il presente Protocollo non comporta alcun vincolo di esclusiva per le Parti, che restano, pertanto, libere di sottoscrivere accordi analoghi al presente con altri soggetti.

Resta inteso tra le Parti che la Fondazione Campagna Amica, in quanto ente morale privo di scopo di lucro, esegue il presente atto nell'esclusivo interesse dei propri aderenti.

### **Articolo 5 – Recesso**

Le Parti potranno recedere dal presente Protocollo in qualunque momento e per qualunque causa mediante comunicazione con lettera raccomandata o PEC con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

La cessazione del presente Protocollo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), in favore delle Parti.

Lo scioglimento del presente Protocollo, per recesso esercitato da una delle Parti, non produrrà alcun effetto sulle attività eventualmente in corso di esecuzione al momento della cessazione, che resteranno regolate, per quanto di ragione, dal presente Protocollo e/o dalle rispettive convenzioni operative – ove sottoscritte – fino alla loro conclusione, al fine di garantire la continuità nelle attività intraprese. Nel caso di recesso, gli eventuali impegni già assunti dalle Parti ai sensi di specifici accordi dovranno, quindi, essere portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

### **Articolo 6 – Modifiche**

Le Parti possono concordare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Protocollo di Intesa.

### **Articolo 7 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano di agire in qualità di titolari autonomi con riferimento al trattamento dei c.d. dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, qualifica funzionale, numero telefonico) connessi alla conclusione del presente Protocollo e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (di seguito anche “GDPR”) e dalla normativa in vigore sulla protezione dei dati personali.

Ciascuna delle Parti dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'altra Parte l'informativa sui dati di contatto forniti ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. Ciascuna delle Parti acconsente ulteriormente che i suddetti dati riferibili a ciascuna delle Parti (intendendosi a tal fine i dati del legale rappresentante e/o competente procuratore aziendale, dei dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc.) potranno essere oggetto di trattamento – anche con strumenti elettronici – esclusivamente ai fini della formalizzazione del presente Protocollo e/o per il compimento dei connessi adempimenti per una durata coerente con quanto previsto nell'informativa. Ciascuna delle Parti, quale titolare autonomo del trattamento, risponderà direttamente per i suddetti dati di contatto che dovesse acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa – per la tutela dei suddetti dati – da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi. Ciascuna Parte potrà in qualunque momento rivolgersi all'altra per esercitare i diritti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi (anche ai sensi degli artt. 15, 16, 17,18, 20, 21 e ss. del GDPR).

Qualora ciascuna delle Parti, nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo, avesse accesso ad informazioni dell'altra Parte che (i) siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche, o che (ii) saranno identificate dall'altra Parte come riservate (di seguito “Informazioni Riservate”), in relazione a tali informazioni si applicheranno le disposizioni del presente articolo. Le Informazioni Riservate della Parte che le rivela possono essere utilizzate dall'altra Parte solo in relazione all'esecuzione del presente Protocollo; ciascuna Parte si impegna a non comunicare in alcun modo a terzi alcuna Informazione Riservata senza il previo consenso scritto della Parte che le ha comunicate. Ciascuna Parte si impegna a tutelare e proteggere la riservatezza delle Informazioni Riservate dell'altra Parte con lo stesso grado di diligenza con cui tratta le proprie Informazioni Riservate, e comunque con la diligenza del buon padre di famiglia. L'accesso alle Informazioni Riservate di una delle Parti sarà limitato al personale (dipendenti, collaboratori e consulenti autorizzati) dell'altra Parte per l'uso consentito ai sensi del presente Protocollo. Ciascuna delle Parti si impegna a far rispettare ai propri

dipendenti le obbligazioni nascenti dal presente articolo, ferma restando la responsabilità di ciascuna delle Parti per l'adempimento del proprio personale. Tutte le Informazioni Riservate messe a disposizione nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo saranno restituite o distrutte al verificarsi di uno dei seguenti eventi: (a) al termine di scadenza del presente Protocollo; (b) in qualsiasi momento, su richiesta della Parte che le ha rivelate. Le Informazioni Riservate sono e resteranno di proprietà della Parte comunicante e/o dei suoi danti causa.

Le disposizioni del presente articolo avranno efficacia anche in epoca successiva alla risoluzione, per qualsiasi motivo, od alla scadenza del presente Protocollo per un periodo di 2 (due) anni.

### Articolo 8 – Controversie

Il presente Protocollo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo, le Parti si impegnano ad addivenire ad una soluzione amichevole in tempi ragionevoli. Qualora la controversia non possa essere risolta in via amichevole, le Parti eleggono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

### Articolo 9 – Referenti delle Parti

Referenti delle Parti per il coordinamento delle attività di cui al presente Protocollo di Intesa sono:

(i) per Campagna Amica: \_\_\_\_\_;


(ii) per Terranostra: \_\_\_\_\_;

(iii) per Agricamper Italia: \_\_\_\_\_;

Sottoscritto in Roma il 05/06/2024

Per Fondazione Campagna Amica

Il Consigliere Delegato Raffaele Grandolini



Per Terranostra Associazione per l'Agriturismo l'Ambiente e il Territorio

Il Presidente Dominga Cotarella



Per Agricamper S.r.l.

Il legale rappresentante Pauline Létang

